Innanzi tutto è da considerare che, con questa legge, si unifica il procedimento delle liste elettorali amministrattive col procedimento delle liste elettorali politiche, e le Commissioni comunali devono procedere simultaneamente all'una e all'altra operazione: quindi è bene che comincino allo stesso tempo.

E perchè debbono cominciare il 15 gennaio e magari, secondo un primitivo concetto della Commissione, il 15 dicembre? Perchè è necessario che la Commissione comunale e la Commissione provinciale abbiano il tempo sufficiente per compiere esattamente la revisione delle liste elettorali. V'è, poi, un'altra ragione: vale a dire, che siccome si unifica il procedimento, è bene che le operazioni siano chiuse a giugno anzichè a luglio. Anzi, a proposito di giugno faccio notare un errore di stampa incorso in un articolo dove è detto 31 giugno, e deve dire 30. Dunque è necessario che le liste amministrative, sieno chiuse a giugno anzichè a luglio: per le liste politiche si poteva andare innanzi fino a luglio, perchè non è assegnato un periodo fisso alle elezioni politiche; ma siccome per le elezioni amministrative un periodo fisso è segnato, è necessario che le operazioni siano chiuse al giugno, perchè dal giugno in poi le elezioni amministrative si possano fare a liste chiuse e non a liste aperte.

Ora qual'è la ragione addotta dall'onorevole Brunialti? Che al primo di gennaio, e per ragioni di feste o per altre, la gente è distratta. Ma francamente, onorevole Brunialti, questa non ci pare una grave ragione. Invece a noi paiono gravi ragioni queste due: che alla Commissione comunale e provinciale sia dato un termine sufficiente per ben vagliare i documenti e per ben esaminare ogni iscrizione e cancellazione. Noi abbiamo dato due mesi alla Commissione provinciale d'appello. Alcuni dicono che son anche pochi, perchè vi sono provincie che hanno centinaia e centinaia di Comuni. E come volete che sul serio si faccia la revisione delle liste se non si dà a questa Commissione un tempo sufficiente? Si farebbe, come si è fatta sin qui, in blocco; ma noi desideriamo e vogliamo, avendo assegnato certe precise responsabilità, che questa revisione possa farsi ponderatamente e minutamente. Perciò due mesi non sembrino troppi all'onorevole Brunialti, perchè paiono pochi ad alcuni, specialmente in provincie molto popolose. Ripeto poi che questa del primo gennaio o del quindici gennaio non è questione grave: mentre è importantissimo, invece, che sieno chiuse le liste amministrative al 30 giugno affinchè le elezioni amministrative si possano fare a liste chiuse. Ecco perchè la Commissione ha proposto questi termini e prega la Camera di accettare le sue proposte.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Francesco.

**Spirito Francesco.** La Commissione non può disconoscere che la osservazione fatta dall'onorevole Brunialti è giusta come sono giuste le osservazioni dell'onorevole relatore.

È necessario chiuder presto le liste come altresì è necessario dare un termine sufficiente perchè tutti i diritti dei cittadini possano essere coscienziosamente esperimentati. Ora a me pare che si potrebbe conciliare l'una cosa e l'altra in questo modo, dicendo all'articolo 17 invece di « 1° gennaio » « 1° dicembre ».

Resta poi fermo tutto il rimanente dell'articolo, ossia il periodo per presentare le domande per l'iscrizione nelle liste dovrà finire il 15 gennaio. Così i cittadini hanno un mese e mezzo di tempo per far le loro domande e raccogliere anche i documenti necessari. A me pare che questa proposta non tolga nulla all'organismo della legge e che la Commissione potrebbe accettarla.

**Torraca**, *relatore.* Ma i ruoli non sono fatti a dicembre, e i cittadini sanno poi che le domande le possono mandare al municipio anche prima del dicembre.... (*Conversazioni*).

**Presidente.** Se non vi sono proposte concrete....

**Spirito Francesco.** La Giunta dovrebbe far sua la mia proposta....

**Presidente....** e se nessun altro chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 17. Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

Art. 18. Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° i titoli in virtù dei quali domanda la iscrizione;

3° le condizioni di domicilio civile o